



FATA
ASSICURAZIONI VITA



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE
A PREMIO UNICO E CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI UTILI MATURATI**

FATA Tripla A

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI UTILI MATURATI

FATA Tripla A

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto: 41,2 milioni di euro di cui 5,2 milioni relativi al Capitale sociale e 36 milioni al totale delle Riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 101,10%

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

FATA Tripla A

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

FATA Tripla A prevede la corresponsione di un premio unico di importo minimo pari a 150.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

FATA Tripla A è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista che consente di beneficiare dei rendimenti retrocessi al contratto dalla Gestione separata FATAINVEST, garantendo:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento del capitale assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento immediato del capitale assicurato.

Ad ogni ricorrenza annuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è prevista la liquidazione annuale degli "utili maturati" sotto forma di riscatti parziali.

È data facoltà al Contraente, alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, di rifiutare la liquidazione annuale degli "utili maturati"; in tale caso gli utili sono riconosciuti sul contratto quale rivalutazione del capitale assicurato.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è prevista la liquidazione degli "utili maturati" ai Beneficiari designati in polizza. Inoltre, alla scadenza del contratto, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza.

Qualora il Contraente abbia rifiutato la liquidazione annuale degli "utili maturati", alle ricorrenze annuali di polizza non è prevista alcuna prestazione ed i suddetti utili sono riconosciuti sul contratto quale rivalutazione del capitale assicurato.

b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,25%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione assicurata.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FATAINVEST

Ipotesi adottate

Premio unico: € 150.000,00

Sesso ed età: indifferente

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Anno	CPMA
5	0,97%
10	0,92%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata "FATAINVEST" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2005	4,95%	4,10%	3,16%	1,70%
2006	4,21%	3,36%	3,86%	2,00%
2007	4,57%	3,72%	4,41%	1,71%
2008	4,79%	3,94%	4,46%	3,23%
2009	4,48%	3,63%	3,54%	0,75%

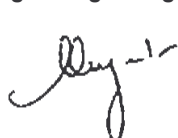
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

FATA VITA S.p.A.**I rappresentanti legali****Avv. Vittorio Rispoli**

Ing. Giorgio Cagnetti


NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI UTILI MATURATI

FATA Tripla A

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) FATA VITA S.p.A è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/20062006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

La durata contrattuale, stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

Il contratto, a fronte del versamento del premio unico, prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

- in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali ed alla scadenza contrattuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,25%.

3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico di importo minimo pari a 150.000,00 euro.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto devono essere trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FATA Tripla A prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la liquidazione degli “utili maturati” in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Qualora il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, ne abbia rifiutato la liquidazione, gli “utili maturati” sono riconosciuti quale incremento del capitale assicurato.

Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

FATA VITA si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Sul premio unico versato alla sottoscrizione del contratto è previsto un costo percentuale in funzione dell’importo del premio unico stesso, così come di seguito indicato:

Premio unico (in euro)	Costo percentuale
Da 150.000,00 a 299.999,99	0,45%
Da 300.000,00 ed oltre	0,00%

5.1.2. Costi per riscatto

L’impresa, in caso di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, applica un costo percentuale in funzione dei mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla decorrenza	Costi di riscatto
Da 12 mesi e fino al 23° mese	0,20%
Da 24 mesi e fino al 35° mese	0,15%
Da 36 mesi e fino al 47° mese	0,10%
Da 48 mesi e fino al 59° mese	0,05%
Da 60 mesi ed oltre	0,00%

In caso di liquidazione annuale degli utili maturati, la Società trattiene un costo fisso pari a 25,00 euro.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Il valore minimo trattenuto sul rendimento della Gestione separata è pari allo 0,85%. Per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,0%, tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% dell’eccedenza di rendimento della Gestione separata rispetto al 6,0%.

Nella tabella seguente si riporta il valore trattenuto relativo ad alcune ipotesi di rendimento della Gestione separata:

Rendimento della Gestione separata in punti percentuali assoluti	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata
5,0	0,85
6,0	0,85
7,0	0,95
8,0	1,05
9,0	1,15

Quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto: 11,6%.

6. SCONTI

Non sono previsti sconti.

7. REGIME FISCALE

Detrazione fiscale dei premi

In base alla vigente normativa fiscale non è prevista alcuna detrazione o deduzione dei premi versati sul contratto descritto.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti relativi alla prestazione in caso di vita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. RISCATTO

FATA Tripla A riconosce un valore di riscatto totale; tale valore è previsto nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni – Via Urbana, 169/A – 00184
Tel.: 0647651; fax: 064871187; e mail: info@fata-assicurazioni.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso di liquidazione annuale degli utili la Società esegue automaticamente il pagamento degli stessi entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma

Fax n° 06/4815934

Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo al fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

FATA VITA S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Diminuendo tale rendimento del valore trattenuto dalla Società, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,25 %
- Durata: 10 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 150.000,00 euro
- Capitale assicurato iniziale: 149.325,05 euro

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Riscatti parziali alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	150.000,00	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.026,40
2	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.101,06
3	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.175,73
4	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.250,39
5	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05
6	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05
7	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05
8	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05
9	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05
Scadenza	-	150.000,00	3.334,81	149.325,05	149.325,05

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali

L'operazione di riscatto non comporta alcuna penalizzazione economica.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Minimo trattenuto: 0,85%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,15%
- Tasso di rivalutazione: 3,15%
- Durata: 10 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 150.000,00 euro
- Capitale assicurato iniziale: 149.325,05 euro

(importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Riscatti parziali alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	150.000,00	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.026,40
2	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.101,06
3	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.175,73
4	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.250,39
5	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05
6	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05
7	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05
8	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05
9	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05
Scadenza	-	150.000,00	4.678,74	149.325,05	149.325,05

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli

Ing. Giorgio Cagnetti




CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI UTILI MATURATI

FATA Tripla A

ART. 1 - PRESTAZIONI

FATA Tripla A prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto a fronte del quale la Società garantisce un "capitale assicurato iniziale" pari al premio versato al netto dei costi di cui al punto 5.1.1 della Nota Informativa.

Il "capitale assicurato iniziale" è investito dalla Società in una specifica Gestione separata di attivi denominata "FATAINVEST" e si rivaluta annualmente con i criteri stabiliti al successivo articolo 13 (Clausola di rivalutazione).

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza contrattuale, a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita, la Società liquida un importo pari agli "utili maturati" nell'anno, calcolati secondo i criteri previsti dalla Clausola di rivalutazione (articolo 13).

La liquidazione degli "utili maturati" alle ricorrenze annuali ed alla scadenza contrattuale sono effettuati sotto forma di riscatti parziali prefissati di importo variabile. Su ciascun riscatto parziale viene applicato un costo fisso pari a 25,00 euro.

È tuttavia riconosciuta al Contraente la facoltà di rifiutare detta liquidazione all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In tal caso non è prevista alcuna prestazione alle ricorrenze di polizza e gli "utili maturati" sono definitivamente acquisiti dal contratto quale rivalutazione del capitale assicurato.

Alla scadenza contrattuale, a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita, è prevista la liquidazione del capitale assicurato in vigore a tale data.

Qualora il Contraente non abbia rifiutato la liquidazione annuale degli "utili maturati", il capitale assicurato alla generica ricorrenza annuale, tra cui anche la scadenza contrattuale, è pari al capitale assicurato iniziale.

Qualora il Contraente abbia rifiutato la liquidazione annuale degli "utili maturati", il capitale assicurato alla generica ricorrenza annuale (data di valutazione), tra cui anche la scadenza contrattuale, è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente;
- gli "utili maturati" tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di valutazione calcolati con i criteri previsti dalla Clausola di rivalutazione (articolo 13).

b) Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione del capitale assicurato in vigore alla data del decesso (data di valutazione) pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale;
- gli "utili maturati" nel periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di valutazione, calcolati con i criteri previsti dalla Clausola di rivalutazione.

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni e l'età massima alla scadenza contrattuale non può risultare superiore a 95 anni.

Art. 3 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'articolo 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

La decorrenza del contratto è fissata al giorno 15 del mese di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Art. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

Art. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società stessa.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

Art. 7 – DURATA

La durata contrattuale, stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

Art. 8 – PIANO DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico di importo non inferiore a 150.000,00 euro.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

Art. 9 - RISCATTO

Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza.

Il valore di riscatto totale è pari alla differenza tra i seguenti importi:

- a) il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale, maggiorato degli "utili maturati" da detta ricorrenza fino alla data di richiesta del riscatto con i criteri stabiliti dalla Clausola di rivalutazione (articolo 13);
- b) il prodotto tra l'importo calcolato al precedente punto a) ed i costi di riscatto riportati nella tabella che segue, individuati in funzione dei mesi interi trascorsi dalla decorrenza del contratto.

Mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza	Costi di riscatto
Da 12 a 23	0,20%
Da 24 a 35	0,15%
Da 36 a 47	0,10%
Da 48 a 59	0,05%
60 e oltre	0,00%

In caso di riscatto totale, la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

Art. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e/o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 11 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

Il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui viene attribuito il rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene come differenza tra il suddetto rendimento della Gestione separata ed il valore trattenuto dalla Società pari allo 0,85%. Tale valore trattenuto viene aumentato, per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,0%, di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l'eccedenza di rendimento della Gestione separata rispetto al 6,0%.

Viene comunque garantita una misura annua di rivalutazione pari al 2,25%.

Nel caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale del contratto in date diverse dalle ricorrenze annuali, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'anno solare precedente, rispettivamente, alla data del decesso o a quella di richiesta del riscatto.

Calcolo degli utili maturati

Alla generica data di valutazione, coincidente o meno con una delle ricorrenze annuali di polizza, gli "utili maturati" sono pari al prodotto tra il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale e la misura annua di rivalutazione riconosciuta in forma composta per il periodo di tempo che intercorre tra detta ricorrenza annuale e la data di valutazione.

Art. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per la liquidazione annuale degli utili la Società esegue automaticamente il pagamento. Al verificarsi degli altri eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. **Sinistro per morte dell'Assicurato:** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - 3) originale di polizza e relativi allegati.
 - 4) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.
- B. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.
- C. **Riscatto:** fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale e, in caso di riscatto totale, originale della polizza e dei relativi allegati

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del

Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

La liquidazione annuale degli utili maturati avviene automaticamente entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale di polizza .

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Allegato**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome FATAINVEST ed indicata nel seguito con la sigla FATAINVEST. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FATAINVEST. La gestione del FATAINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del FATAINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del FATAINVEST al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FATAINVEST, il rendimento annuo del FATAINVEST, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del FATAINVEST per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso. Per risultato finanziario del FATAINVEST si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FATAINVEST – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel FATAINVEST e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FATAINVEST per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del FATAINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FATAINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FATAINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del FATAINVEST l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Anno (annualità, annuale, annuo)

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia

Vedi "Società".

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Data di decorrenza

La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Età (età assicurativa)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impresa

Vedi "Società".

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese (mensilità, mensile)

Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente corrisponde alla Società

Proposta di Assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Società

La Compagnia FATA VITA S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.



FATA
ASSICURAZIONI VITA



FATA VITA S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni Sede Via Urbana, 169/A
00184 Roma. Telefono 06 47651 - Telefax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA
ROMA - Capitale Sociale Euro 7.095.314,00 (Interamente versato). Registro delle
Imprese di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Iscritta all'Albo delle
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla
direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al
Gruppo Generali iscritto al n. 026 all'albo dei gruppi assicurativi.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. _____

TALE PROPOSTA È PARTE INTEGRANTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

QUALORA LA PROPOSTA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia	Cod. Ag.	Cod. Subag.	Cod. Prod.	Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata)/Denominazione	Nome	Sesso
		M F
Codice fiscale/P.IVA (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	 g g m m a a a a	
Residenza: Indirizzo/Sede Legale	Comune	CAP
Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza	Comune	CAP

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
		M F
Codice fiscale (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	 g g m m a a a a	
Residenza: Indirizzo	Comune	CAP
Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza	Comune	CAP

Estremi del documento del Contraente o del Rappresentante Delegato (Allegare fotocopia)

Tipo documento	Numero documento
☐ 01 Carta d'identità ☐ 02 Patente di guida ☐ 03 Passaporto ☐ 06 Altro (specificare)	
Data di rilascio	Ente e Località di rilascio
 g g m m a a a a	
Gruppo Attività (TAE/RAE)	Sottogruppo Attività (SAE)

Dati dell'eventuale Rappresentante Delegato

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
		M F
Codice fiscale (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	 g g m m a a a a	
Residenza: Indirizzo	Comune	CAP

OCCUPAZIONE - Indicare lo stato occupazionale

- ☐ Occupato con contratto a tempo indeterminato
- ☐ Autonomo/Libero professionista
- ☐ Pensionato
- ☐ Occupato con contratto temporaneo, di collaborazione e continuativo, a progetto, interinale, ecc.
- ☐ Non occupato

Indicare eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti).

- ☐ SI
☐ NO

ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI/FINANZIARI/PREVIDENZIALI GIÀ SOTTOSCRITTI - Specificarne le finalità.

- ☐ INVESTIMENTO/RISPARMIO
- ☐ PREVIDENZA/PENSIONE INTEGRATIVA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ NESSUNO

CAPACITÀ DI RISPARMIO - Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto.

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|
| ☐ | BASSA | - Inferiore a € 5.000,00 annui. |
| ☐ | MEDIA | - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui. |
| ☐ | ALTA | - Oltre € 15.000,00 annui. |

ORIZZONTE TEMPORALE - Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti con il contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

- ☐ BREVE TERMINE - Fino a 5 anni.
- ☐ MEDIO TERMINE - Oltre 5 anni e fino a 10 anni.
- ☐ LUNGO TERMINE - Oltre 10 anni.

OBIETTIVI ASSICURATIVI/PREVIDENZIALI - Indicare l'obiettivo del nuovo contratto.

- ☐ PREVIDENZA/PENSIONE INTEGRATIVA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ INVESTIMENTO/RISPARMIO

PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO - Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ☐ BASSA | - Mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo. |
| ☐ MEDIA | - Crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale. |
| ☐ ALTA | - Crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite. |

ESIGENZE DI LIQUIDITÀ Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

- ☐ BASSA
☐ ALTA

Il Contraente

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adequatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adequatezza del contratto alle proprie esigenze.

Il Contraente

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite, la presente Proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative del Contraente stesso.

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in Proposta.
- Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi sopra riportati.**

L'Intermediario Assicurativo

II Contraente

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e assicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiedendone il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - UFFICIO PRIVACY di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale-UFFICIO PRIVACY - FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - Via Urbana, 169/a 00184 Roma 06 47 651 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità con cui conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose. Lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale. Sono state delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei reati pendenti la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, assicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
- (3) Ad esempio contratti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, pignoratori, vincolatori, società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria tra cui Autorità Giudiziarie e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiedendone il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - UFFICIO PRIVACY di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale-UFFICIO PRIVACY - FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - Via Urbana, 169/a 00184 Roma 06 47 651 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità per conoscere i nomi dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per fini promozionali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, sia per informazioni sui prodotti dei propri rami assicurativi, sia per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela
- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.